








36%	50%	50%	50%	50%	65%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	85%	85%	Detrazione
BONUS VERDE	BONUS MOBILI	BONUS CASA	SISMABONUS	ECOBONUS	ECOBONUS	SISMABONUS	ECOBONUS CONDOMINI	BARRIERE ARCHITETTONICHE	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS CONDOMINI	SISMABONUS	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	Bonus
															Interventi
€ 5.000 Spesa massima per unità	€ 8.000 per il 2023 € 5.000 per il 2024 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	Detrazione variabile: € 30.000 - € 60.000	Detrazione variabile: € 30.000 - € 60.000 - € 100.000	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 40.000 Spesa massima per UI	Spesa massima variabile: € 50.000 € 40.000 x UI € 30.000 x UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 40.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 136.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 136.000 Spesa massima per UI	Limite di spesa
10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	Durata
Sistemazione di verde e giardini	Per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione	Per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni	Miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3	Singole unità immobiliari o edifici	Singole unità immobiliari, intero edificio e parti comuni	Edificio/unità immobiliare con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%	Interventi per eliminazione delle barriere architettoniche	Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25% e qualità dell'involucro media	Singole unità immobiliari con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1, 2 o 3, che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico	Parti comuni con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1, 2 o 3, che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico	Tipo di bonus
Soggetti IRPEF privati	Soggetti IRPEF	Soggetti IRPEF	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES: Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi accedono al SUPERSISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS	Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione	Beneficiari
Spese per gli interventi comprensivi di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione	Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione	Spese per gli interventi comprensivi di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Rimozione di ostacoli per la mobilità e automazione impianti	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	A cosa si applica
*Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi *Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili	Fruibile solo se siano stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o ordinaria di parti comuni, a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni, indipendentemente dall'entità dei lavori di ristrutturazione. I beni detraibili sono: • mobili • elettrodomestici nuovi • forni di classe non inferiore alla classe A • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alla classe E • frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F Vanno comunicati ad ENEA gli acquisti di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici	Interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'Art.16.bis del DPR917/86 (TUIR) e successive modifiche fra cui: • Manutenzione straordinaria • Restauro e risanamento conservativo • Ristrutturazione edilizia • Manutenzione ordinaria su parti comuni • Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative. (Circ. AdE 206/2007)	• Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edificio • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Serramenti e infissi • Schermature solari • Caldaie a biomassa • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A • Caldaie a condensazione con sistema di termoregolazione evoluto • Riquilibratura globale dell'edificio/unità immobiliare • Generatori di aria calda a condensazione • Pompe di calore • Scaldacqua a PDC • Collettori solari • Generatori ibridi • Sistemi di building automation • Microgeneratori	• Interventi di isolamento termico dell'involucro • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto • Riquilibratura globale dell'edificio/unità immobiliare • Generatori di aria calda a condensazione • Pompe di calore • Scaldacqua a PDC • Collettori solari • Generatori ibridi • Sistemi di building automation • Microgeneratori	• La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di intervento ed interventi sugli impianti comuni	Interventi per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche in edifici esistenti che rispettino i requisiti del DM 236/1989. Sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate. La spesa massima è di: € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti, € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI, € 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI.	• Interventi su parti comuni dei condomini • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Interventi su parti comuni dei condomini • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni	• La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Interventi su parti comuni dei condomini Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Interventi su parti comuni dei condomini • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Interventi su parti comuni dei condomini Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Descrizione
NO	NO	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Sì, con titolo edilizio entro il 16/02/2023. Sì per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni	Cessione del credito e sconto in fattura
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	Scadenza

NUOVA VERSIONE OTTOBRE 2023



Riferimenti normativi: Legge 17 luglio 2020 n.77, Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 106, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, DL n. 13 del 25 febbraio 2022 modificato dalla L. 25 del 28 marzo 2022, DL 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Bollette ed Energia) convertito nella L. 34/2022 del 27 aprile 2022, DL 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) convertito con la L. 91 del 15 luglio 2022, DL 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022, DL 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti Quater), Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), DL n. 11 del 16 febbraio 2023 convertito con L. 38 dell'11 aprile 2023 e DL 104 del 10 agosto 2023 (Decreto Omnibus). La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ENEA, Agenzia delle Entrate. Autori: S.Tirinato e A.Castagna per Logical Soft, Opinion Leader della campagna ItalianiInclasseA e con la supervisione di D. Priszczano, A. Martelli, E. Allegrini e E. Genova di ENEA.

Partners

SUPER ECOBONUS 110% - 90%

Persone fisiche in
EDIFICIO UNIFAMILIARE
e UI indipendenti, accesso autonomo



€ 50.000 Spesa massima
€ 30.000 Spesa massima

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio o della unità immobiliare
Sostituzione dello impianto di climatizzazione invernale esistente

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020)
Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8.
Vedi FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
• L'intervento riguarda l'involucro di edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM
Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate
SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON:
• Caldaia a condensazione (classe A)
• Pompa di calore (anche geotermica)
• Impianto Ibrido
• Microcogenerazione
• Teleriscaldamento*
• Biomassa (5 stelle)**
• Collettori solari
Attenzione:
*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015
**Per aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Si, con CILAS o titolo edilizio entro il 16/02/2023. Si per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni

110% al 31/12/2023 se 30% opere al 30/09/2022; **90%** al 31/12/2023 interventi avviati dal 01/01/2023 su prima casa con reddito di riferimento non superiore a 15.000 €; **110%** al 31/12/2025 comuni colpiti da sisma per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione con edifici danneggiati da sisma

EDIFICIO MONOPROPRLETARIO
da 2 a 4 UNITÀ



€ 40.000 Spesa massima per unità immobiliare
€ 20.000 Spesa massima per unità immobiliare

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM
Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS
• Caldaia a condensazione (classe A)
• Pompa di calore (anche geotermica)
• Impianto Ibrido
• Microcogenerazione
• Teleriscaldamento*
• Collettori solari
Attenzione:
*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Si, con CILAS o titolo edilizio entro il 16/02/2023. Si per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni

110% al 31/12/2022;
110% al 31/12/2023 se CILAS al 25/11/22
90% al 31/12/2023; **70%** al 31/12/2024
65% al 31/12/2025;
110% al 31/12/2025 edifici danneggiati da sisma

CONDOMINIO
fino a 8 UNITÀ



€ 40.000 Spesa massima per unità immobiliare
€ 20.000 Spesa massima per unità immobiliare

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM
Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS
• Caldaia a condensazione (classe A)
• Pompa di calore (anche geotermica)
• Impianto Ibrido
• Microcogenerazione
• Teleriscaldamento*
• Collettori solari
Attenzione:
*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Si, con CILAS o titolo edilizio e verbale assemblea entro il 16/02/2023. Si per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni

110% al 31/12/2022;
90% al 31/12/2023;
110% al 31/12/2023 se CILAS al 31/12/2022 e verbale assemblea 18/11/2022;
110% al 31/12/2023 se CILAS al 25/12/2022 e verbale assemblea tra 19 e 24/11/2022

TRAINANTI

CONDOMINIO
oltre 8 UNITÀ



€ 40.000 x 8 + € 30.000 oltre 8
Spesa massima per unità immobiliare
€ 20.000 x 8 + € 15.000 oltre 8
Spesa massima per unità immobiliare

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM
Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS
• Caldaia a condensazione (classe A)
• Pompa di calore (anche geotermica)
• Impianto Ibrido
• Microcogenerazione
• Teleriscaldamento*
• Collettori solari
Attenzione:
*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Si, con CILAS o titolo edilizio e verbale assemblea entro il 16/02/2023. Si per Terzo Settore o interventi su edifici danneggiati da sisma o alluvioni

70% al 31/12/2024;
65% al 31/12/2025;
110% al 31/12/2025 edifici danneggiati da sisma. per ex IACP: **110%** al 30/06/2023 - **110%** al 31/12/2023 con **60%** lavori al 30/06/2023; Terzo Settore: **110%** al 31/12/2025

+ SUPER ECOBONUS 110% - 90%

ECOBONUS
Art.14 DL 63/13



Detrazione massima variabile a seconda dell'intervento

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022


Interventi di cui all'Art 14 del DL 63/13 realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%

Soggetti IRPEF e IRES Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Spese per gli interventi comprensive di oneri per la progettazione

• Serramenti e infissi
• Schermature solari
• Isolamento involucro
• Caldaia a biomassa
• Caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
• Generatori aria calda a condensazione
• Pompe di calore
• Sistemi ibridi
• Scaldacqua a p.d.c.
• Microcogenerazione
• Building automation
• Collettori solari
Attenzione: Gli interventi realizzati come trainanti godono del solo limite di spesa come trainante e non anche di quello come trainato

IMPIANTO FOTOVOLTAICO



€ 48.000 Spesa massima distinta per fotovoltaico e accumulo

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022


Installazione di pannelli fotovoltaici in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%

Soggetti IRPEF Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e spese strettamente necessarie comprensive di progettazione

• Installazione di pannelli fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.
• Spesa massima € 2.400 per kW, in caso di ristrutturazione edilizia € 1.600 per kW
• Installazione anche non contestuale di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. Spesa massima € 1.000 per kWh
Attenzione: La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata. L'incentivo non è cumulabile con lo scambio sul posto

COLONNINE DI RICARICA



€ 2.000 edifici unifamiliari e 1.500 fino a 8 colonne e 1.200 Oltre 8 colonne Max una colonnina per UI

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%

Soggetti IRPEF e IRES Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Infrastrutture di ricarica e spese strettamente necessarie comprensive di progettazione

• Interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
• Realizzazione di strumenti idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992-ascensori, montacarichi, elevatori esterni
• Sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari

BARRIERE ARCHITETTONICHE



€ 96.000 Spesa massima per unità immobiliare

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022

Eliminazione delle barriere architettoniche interne ed esterne ai sensi del DPR 917/1986 art. 16-bis, comma 1 lettera e) in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti

Soggetti IRPEF e IRES Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Eliminazione delle barriere architettoniche e spese strettamente necessarie comprensive di progettazione

• Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
• Realizzazione di strumenti idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992-ascensori, montacarichi, elevatori esterni
• Sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari

Si, con le medesime regole degli interventi TRAINANTI

dalla data di inizio alla data di fine lavori degli interventi trainanti

SISMABONUS 110% - 90%

MIGLIORAMENTO SISMICO



€ 96.000 Spesa massima per UI. Su parti comuni per unità immobiliare

5 anni; 4 anni per la parte di spesa sostenuta dal 1/1/2022

Interventi locali, di miglioramento e adeguamento sismico con o senza passaggio di Classe di Rischio Sismico. Compresa la demolizione e ricostruzione

Persona fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020). Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrate.gov.it

Interventi su elementi strutturali, monitoraggio e spese accessorie. Spese professionali per la classificazione dell'edificio

Detrazione per consolidamento statico e miglioramento sismico. Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera. Gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento dello stesso massimale di spesa. La cessione del credito d'imposta alle imprese assicuratrici permette la detrazione fiscale del 90% del costo della polizza per rischio eventi calamitosi sottoscritta con l'impresa assicuratrice

Si, con le medesime regole del SuperEcobonus

Vedi SuperEcobonus 110% - 90%:
1 Edifici unifamiliari
2 Edifici 2-4 UI
3 Condomini

NUOVA VERSIONE OTTOBRE 2023



Riferimenti normativi: Legge 17 luglio 2020 n.77, Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 106, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, DL n. 13 del 25 febbraio 2022 modificato dalla L. 25 del 28 marzo 2022, DL 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Bollette ed Energia) convertito nella L. 34/2022 del 27 aprile 2022, DL 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) convertito con la L. 91 del 15 luglio 2022, DL 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022, DL 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti Quater), Legge 197 del 28 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), DL n.11 del 16 febbraio 2023 convertito con L. 38 dell'11 aprile 2023 e DL 104 del 10 agosto 2023 (Decreto Omnibus). La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ENEA, Agenzia delle Entrate. Autori: S.Tirinato e A.Castagna per Logical Soft, Opinion Leader della campagna ItaliainclasseA e con la supervisione di D. Priszano, A. Martelli, E. Allegrini e E. Genova di ENEA.